LORENZO MOTTURA
NOTAIO
Via Cairoli, 36 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.30.99.66 - Fax 0761.32.38.22
E-mail: lmottura@notariato.it

ALLEGATO "C" AL N. 1740 DI REPERTORIO ED AL N. 1073 DI RACCOLTA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Servizi Ambientali Provincia di Rieti - Società a responsabilità limitata", in breve "S.A.PRO.DI.R. S.r.l.".

Articolo 2 - Oggetto

2. La Società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a Società di qualunque tipo, ad enti, a consorzi e ad imprese, di servizi pubblici consistenti nello svolgimento delle seguenti attività nell'ambito territoriale della Provincia di Rieti e dei Comuni limitrofi:

a) la gestione dei servizi di raccolta, differenziata e/o indifferenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il lavaggio e lo spazzamento delle strade nonché la cura del verde pubblico;

b) le attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'ordinamento vigente;

c) la realizzazione e la gestione d'impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;

d) la bonifica delle aree e degli impianti pubblici o di pubblica utilità e dei siti inquinati;

e) la produzione e la distribuzione di calore, di energia elettrica ed affini connesse alla gestione degli impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nonché, in generale, all'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; la Società potrà, quindi, emettere, girare ed avallare cambiali, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie personali e reali a favore di persone ed enti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, ed assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e Società aventi scopo analogo e affine, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha Sede nel Comune di Rieti, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione, eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-*ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3.2. La Sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo del Comune indicato *sub* 3.1., con decisione motivata dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese;

spetta, invece, ai Soci decidere il trasferimento della Sede in Comune diverso da quello indicato *sub*. 3.1..

3.3. Filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza nonché unità locali comunque denominate potranno essere istituite o soppresse con decisione motivata dell'organo amministrativo.

3.4. Compete ai Soci la decisione di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie; tale decisione costituisce modifica statutaria ed è, pertanto, assoggettata alle relative formalità.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 5 - Capitale

5.1. Il Capitale sociale è di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero).

5.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del Capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile; i conferimenti possono farsi in denaro o in natura.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 del Codice Civile, gli aumenti di Capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

5.3. La società potrà acquistare dai soci versamenti "in conto capitale" e/o "in conto finanziamento", questi ultimi a titolo oneroso o gratuito; ciò nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4. Il Capitale sociale della Società dovrà essere sottoscritto, in misura almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) ed in via esclusivamente diretta, dalla Provincia di Rieti e/o da Comuni reatini (d'ora in avanti, per brevità, denominati "Soci pubblici"); ai fini del raggiungimento o del mantenimento della suddetta partecipazione minima del 51% (cinquantuno per cento), tra i Soci pubblici vi potrà essere anche la Regione Lazio e/o Comuni limitrofi alla Provincia di Rieti; i Soci pubblici, pertanto, non potranno essere Unioni di Comuni , loro Comunità, Società a Capitale interamente Pubblico nonché Società a partecipazione mista, pubblico-privata; la quota residua di detto Capitale potrà essere sottoscritta solo da imprenditori nonché da Società a capitale interamente privato ed in qualunque forma costituite (d'ora in avanti, per brevità, denominati "Soci privati"), da individuarsi mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ed ai quali non è consentito detenere partecipazioni al Capitale sociale che complessivamente rappresentino una percentuale dello stesso superiore al 49% (quarantanove per cento).

5.5. La qualità di Socio comporta l'accettazione incondizionata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale nonché delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, adottate nel rispetto della legge e dello Statuto sociale ed anche se anteriori all'acquisizione della qualità di Socio.

Articolo 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro

delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi; ciò può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al presente articolo.

7.2. In ogni caso, sia i Soci pubblici che quelli privati non potranno alienare le proprie quote se non previa offerta in prelazione agli altri Soci appartenenti alla rispettiva categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

7.3. Il Socio pubblico che vorrà trasferire per atto tra vivi l'intera sua quota di partecipazione o parte di essa dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo nonché a tutti gli altri Soci risultanti dal "Libro Soci" della Società, dando precisa indicazione circa le condizioni della vendita ed il nominativo del soggetto interessato all'acquisto; entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i Soci pubblici riceventi dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'offerente nonché all'organo amministrativo se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, alle medesime condizioni indicate dal Socio cedente, in proporzione alla loro partecipazione, ovvero anche in misura diversa ove fra loro d'accordo ma, comunque, in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione; qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più dei Soci prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione cedenda, questi ed il Socio che intende alienare dovranno demandare la determinazione del corrispettivo alla competenza dell'organo amministrativo che vi provvederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni; in caso di contestazione si applica l'art. 38 del presente Statuto; il Collegio procederà, con efficacia vincolante tra le parti, alla determinazione della somma che sarà dovuta quale prezzo del trasferimento; in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci pubblici, il Socio cedente sarà libero di procedere al trasferimento, comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto, ed i Soci privati avranno diritto di opzione, da esercitarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, sulle quote messe in vendita e che potranno essere acquistate da loro in proporzione alla partecipazione posseduta; decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, le stesse quote potranno essere liberamente trasferite, salvo sempre il rispetto dei limiti di cui al punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto.

7.4. Qualora fosse il Socio privato a voler trasferire per atto tra vivi l'intera sua quota di partecipazione o parte di essa, questi dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo nonché a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, dando precisa indicazione circa le condizioni della vendita ed il nominativo del soggetto interessato all'acquisto; entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i Soci riceventi, sia, quindi, quelli pubblici sia quelli privati, dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'offerente nonché all'organo amministrativo se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, alle medesime condizioni indicate dal Socio cedente, in proporzione alla loro partecipazione, ovvero anche in misura diversa ove fra loro d'accordo ma, comunque, in modo tale da

acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione e, per altro, sempre nel rispetto dei limiti di cui al punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto; in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di Soci appartenenti ad entrambe le categorie, l'offerta dei Soci privati avrà diritto di preferenza rispetto a quella formulata dal Socio o dai Soci pubblici; in caso, invece, di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'organo amministrativo potrà indicare entro i successivi 90 (novanta) giorni un altro soggetto ritenuto idoneo, disponibile ad acquistare le quote alle stesse condizioni indicate dal Socio privato cedente; trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, il Socio privato sarà libero di trasferire la suddetta partecipazione in vendita, sempre e comunque nel rispetto del punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto.
7.5. Le suddette clausole di prelazione non si applicano ai trasferimenti tra parenti di primo grado, a quelli a favore di soggetti persone fisiche che compongono la compagine sociale del Socio cedente e dei parenti di primo grado di tali persone fisiche nonché ai trasferimenti in favore di Società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente, anche qualora questi ultimi trasferimenti si dovessero realizzare in seno ad operazioni di fusione, scissione, conferimento, e cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
7.6. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la prevalenza del Capitale pubblico locale ed è fatto divieto d'iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni trasferimento effettuato in violazione della previsione di cui al punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto; l'organo amministrativo è tenuto a pronunciarsi, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine accordato ai Soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sulla validità ed efficacia di ogni trasferimento di quote rispetto ai limiti di cui al suddetto punto 5.4. dell'art. 5 del presente Statuto.
7.7. Tutti i trasferimenti di partecipazioni che avvengono tra i Soci pubblici non sono soggetti ai limiti ed alle procedure di cui ai punti 7.1., 7.2. e 7.3. del presente art. 7 di questo Statuto.

Articolo 8 - Morte del socio

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, del Codice Civile;
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai Soci il diritto

di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-*quater* del Codice Civile.
I Soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi di cui al disposto dell'art. 2469, comma secondo, del Codice Civile; in tal caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
9.2. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno; la raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Registro della Imprese della decisione che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.
L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro della Imprese competente.
Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni da quando è possibile il suo esercizio la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della stessa Società.

Articolo 10 – Esclusione

10.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.
10.2. L'esclusione deve risultare da decisione dei Soci; nel calcolo della maggioranza non sarà computata la partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa; l'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.
10.3. Per la liquidazione della partecipazione del Socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art. 11.
10.4. E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10 le partecipazioni saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.
Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della Società al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione o al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione del recesso.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo com-

ma dell'art. 1349 del Codice Civile.
11.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il Capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n.5, del Codice Civile.

Articolo 12 - Unico socio

12.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere depositate entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

13. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-*bis*, comma secondo, del Codice Civile.

Articolo 14 - Organo amministrativo

14.1. La Società è amministrata collegialmente da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri.
14.2. Gli Amministratori possono essere anche non soci.
14.3. I Soci pubblici d'accordo tra loro, in caso di partecipazioni di uguale misura, o chi tra i Soci pubblici ha la partecipazione maggiore rispettivamente hanno e ha il diritto di designare la maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione nonché il diritto di indicare chi di questi Consiglieri può assumere la carica di Presidente.
I Soci privati, d'accordo tra loro, provvederanno alla designazione dei restanti membri; agli stessi Soci privati spetta il diritto, che sempre eserciteranno d'accordo tra loro, di indicare a quale dei Consiglieri possa essere delegata l'operatività tecnica e commerciale che comunque ricomprende le seguenti attività:
a) selezione ed assunzione del personale tecnico e commerciale;
b) acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti, automezzi, mobili, macchine per ufficio e di quant'altro occorrente alla gestione;

c) conferimento a terzi d'incarichi professionali di natura tecnica e commerciale;
d) sottoscrizione della corrispondenza e dei documenti, di natura tecnica e commerciale, emessi dalla Società;
e) formulazione e sottoscrizione delle domande di partecipazione a gare o appalti pubblici e privati nonché sottoscrizione di tutta la documentazione inerente l'offerta tecnica ed economica che determinerà;
f) redazione una relazione scritta semestrale sull'andamento della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare all'atto della nomina o, se necessario, aggiornare durante gli esercizi sociali gli importi massimi di spesa da riconoscere all'Amministratore Delegato relativamente alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
15.3.1. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
15.3.2. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.
15.3.3. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del Codice Civile.

Articolo 16 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, che deve essere scelto fra i membri nominati su designazione del Socio pubblico di maggioranza.
16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
16.3 Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel "Libro delle decisioni degli Amministratori"; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
17.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e al Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

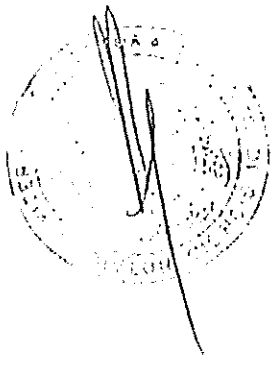

17.4. Il Consiglio si raduna presso la Sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
17.5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.
17.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
17.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.
18.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero, fermo restando quanto previsto all'art. 14 comma 3 secondo capoverso del presente Statuto, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, del Codice Civile.
18.3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19 - Rappresentanza

19.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
19.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20 - Compensi degli Amministratori

20.1. I compensi degli Amministratori sono determinati secondo le disposizioni dell'art. 2389 del Codice Civile, avuto riguardo e, quindi, nel rispetto delle norme specifiche che regolano i suddetti compensi nell'ambito delle So-

cietà a partecipazione pubblica.

Articolo 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

21.1. La Società deve nominate un Collegio Sindacale. Può altresì nominare un revisore legale dei conti, a norma di legge, iscritto nell'apposito registro.

Articolo 22 - Composizione e durata

22.1 Il Consiglio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il presidente del Collegio Sindacale è dai Soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

22.2 Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Registro a norma di legge; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuali con Decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, questo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro a norma di legge.

22.3 I Sindaci sono nominati dai Soci; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

22.4. Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

23.1. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.

23.2. Per tutti i Sindaci iscritti nei registri dei Revisori Contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica

24.1. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci; la decisione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2. In caso di morte, di rinunzia e di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi 30 (trenta) giorni; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 25 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

25.1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* del Codice Civile.

25.2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.
25.3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel "Libro delle decisioni del Collegio Sindacale" e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
25.4. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.
25.5. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni; la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18, sesto comma, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Decisioni dei Soci

26.1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un quarto del Capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
26.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:
a) l'approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
d) le modificazioni dello Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
f) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) 'approvazione del Piano industriale posto a base del bando di gara relativo alla ricerca dei soci privati.

Articolo 27 - Diritto di voto

27.1. Hanno diritto di voto i Soci risultanti dal Registro Imprese.
27.2. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
27.3. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate al sensi dell'art. 2466, comma quinto, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 28 - Assemblea

28.1. Le decisioni dei Soci devono essere adottate collegialmente mediante deliberazione assembleare.
28.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla Sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rieti.
In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da un Socio.
28.3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e, comunque, ricevuto almeno quattro

giorni prima della riunione; il suddetto avviso, da far pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, deve essere o spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano o trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; ciò per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
28.4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se gli Amministratori e/o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
28.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata, ai sensi di legge, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del Bilancio la convocazione può essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; le particolari esigenze di cui sopra devono sostanziarsi in una delle seguenti fattispecie:
1) indisponibilità della maggioranza degli Amministratori o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, derivante da assenza giustificata per motivi di lavoro, salute o gravi motivi di famiglia;
2) necessità di approntare dichiarazioni integrative fiscali e/o previdenziali, nell'imminenza dell'approvazione del Bilancio secondo i termini ordinari;
3) gravi e circostanziati problemi connessi all'organizzazione produttiva o amministrativo-contabile, verificatisi nell'imminenza dell'approvazione del Bilancio secondo i termini ordinari;
4) necessità di recepire nell'organizzazione societaria e/o nello Statuto sociale nuove forme fiscali, civilistiche o in materia di legislazione specifica, derivanti da direttive CEE o da normativa Regionale o Nazionale.

Articolo 29 - Svolgimento dell'Assemblea

29.1. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dal Socio pubblico intervenuto titolare della partecipazione maggiore; nel caso in cui dovessero presentarsi in Assemblea Soci pubblici titolari di una partecipazione di uguale misura e superiore alle partecipazioni di tutti gli altri Soci pubblici, il Presidente dell'Assemblea dovrà essere designato di comune accordo dai primi.
29.2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
29.3. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei

relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31, quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30 - Deleghe

30.1. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
30.2. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.
30.3. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
30.4. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori nonché ai Sindaci.

Articolo 31 - Verbale dell'Assemblea

31.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.
31.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti nonché il Capitale rappresentato da ciascuno; esso deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 29.2.; nel verbale devono, per altro, essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
31.3. Il verbale dell'Assemblea, anche *se* redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel "Libro delle decisioni dei Soci".

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

32.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la meta del Capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 26.2., lettere d), e) ed f), è co-

munque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del Capitale sociale.
32.2. Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
32.3. Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di Socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 33 - Bilancio e utili

33.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
33.2. Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei Soci.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
d) per la riduzione del Capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto a disposto dall'articolo 2482-*ter* del Codice Civile;
e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;
f) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla Legge.
34.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
34.3. L'Assemblea, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più Liquidatori determinando:
- il numero dei Liquidatori;
- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Firmati: Fabrizio Palmieri, Lorenzo Mottura notaio